

Paesaggi di resistenza nell'Italia carolingia. Spazi della solidarietà e luoghi della giustizia nei “processi di libertà”

di Giuseppe Albertoni

Il saggio prende in esame un dossier di placiti dell'Italia carolingia noti come “processi di libertà” e li analizza dal punto di vista del rapporto tra società locali e luoghi della giustizia. In questa prospettiva pone in risalto come l'azione delle persone che rivendicavano la loro libertà produsse un nuovo “paesaggio politico” che collegava i luoghi dell'esistenza individuale e i luoghi del potere e della giustizia, ma non un agire comunitario. Furono infatti soprattutto i legami di tipo familiare o di piccoli nuclei di vicinanza a prevalere tra coloro che rivendicano la loro libertà, non quelli di vere “comunità di villaggio”, per molti aspetti ancora al di là da venire.

The essay examines a dossier of *placita* from Carolingian Italy and analyses them from the perspective of the relationship between local societies and places of justice. In this perspective, it emphasises how the action of people claiming their freedom created a new “political landscape” linking the places of individual existence and the places of power and justice, but not community action. In fact, it was mainly family or small neighbourhood ties that prevailed among those who claimed their freedom, not those of “village communities”, which in many respects were yet to come.

Medioevo, secolo IX, Italia carolingia, giustizia, difesa della libertà, servi.

Middle Ages, ninth century, Carolingian Italy, Justice, Defence of freedom, serfs.

Abbreviazioni

*ChLA*¹ 26 = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters prior to the Ninth Century*, edited by Albert Bruckner, Robert Marichal, Part XXVI, Italy VII, published by Jan-Olof Tjäder. Dietikon-Zürich: Urs Graf Verlag 1987.

*ChLA*² 40 = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd Series*, edited by Guglielmo Cavallo, Giovanna Nicolaj, Part LXVIII, Italy XL, Piacenza V, published by Paola Degni. Dietikon-Zürich: Urs Graf Verlag 2006.

*ChLA*² 57 = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd Series*,

Giuseppe Albertoni, University of Trento, Italy, giuseppe.albertoni@unitn.it, 0000-0001-6670-7509

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Giuseppe Albertoni, *Paesaggi di resistenza nell'Italia carolingia. Spazi della solidarietà e luoghi della giustizia nei “processi di libertà”*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0530-6.13, in Iñaki Martín Viso (edited by), *Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe*, pp. 249-268, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0530-6, DOI 10.36253/979-12-215-0530-6

edited by Guglielmo Cavallo, Giovanna Nicolaj, Part LVII, Italy XXVIII, *Piemonte II, Novara, Torino*, published by Gian Giacomo Fissore, Antonio Olivieri. Dietikon-Zürich: Urs Graf Verlag 2006.

ChLA² 59 = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd Series*, edited by Guglielmo Cavallo, Giovanna Nicolaj, Part LIX, Italy XXXI, Verona I, published by Francesca Santoni. Dietikon-Zürich: Urs Graf Verlag 2001.

ChLA² 94 = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd Series*, edited by Guglielmo Cavallo, Giovanna Nicolaj, Part XCIV, Italy LXVI, Milano I, published by Maddalena Modesti. Dietikon-Zürich: Urs Graf Verlag 2015.

1. “Processi di libertà” e società locali

I cosiddetti “processi di libertà” dell’Italia carolingia sono stati negli ultimi decenni al centro di numerosi, importanti studi, nonostante il fatto che costituiscano in realtà un dossier documentario piuttosto limitato, composto da otto *notitiae iudicati* e da un’*inquisitio*, su un totale di più di cento placiti a noi giunti.¹ Questo fatto, naturalmente, non ci deve stupire perché, com’è noto, gli enti ecclesiastici attraverso la cui selezione documentaria i placiti ci sono giunti erano maggiormente interessati a conservare gli atti di processi relativi alla proprietà, alla gestione e allo sfruttamento di beni immobili, come testimoniato dalla grande maggioranza delle *notitiae iudicati* del secolo IX. Il contenuto dei processi di libertà, tuttavia, “compensa largamente la loro relativa scarsità”² e offre molti, importanti spunti di riflessione.

In particolare in passato è stata discussa soprattutto la presenza o meno in essi di una dimensione comunitaria nell’azione di chi difendeva la propria libertà, a partire da alcune spie lessicali che sembrano adombrare ciò che in tedesco viene definito come *Wirgefüh*, un termine che potremmo tradurre approssimativamente come una “sensazione di appartenenza a un gruppo che può essere definito come noi”.³ Ma se questo *Wirgefüh* sembra emergere effettivamente in alcuni casi, raramente si riferisce a un’azione collettiva che riguardava tutti gli abitanti di una località, a differenza quindi di quanto avvenne con le comunità rurali del pieno e del basso Medioevo. D’altra parte, come hanno dimostrato recenti ricerche condotte su scala regionale, quest’aspetto si inserisce pienamente in un quadro più generale, nel quale le società rurali altomedievali sembrano essere state caratterizzate da un’identità

¹ Per questi placiti e un loro primo inquadramento si veda Padoa Schioppa, “Processi di libertà.” La bibliografia su di essi è molto ampia e mi limito a rimandare ad alcuni saggi di riferimento. Oltre al già citato saggio di Padoa Schioppa si vedano Wickham, “Land disputes;” Bonacini, “Giustizia pubblica;” Montanari, “Conflitto sociale;” Albertoni, “Law and the peasant;” Provero, “Élite rurali” e “Società contadina.” In questa sede saranno presi in esame in particolare i seguenti placiti: Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 9, 24-8; doc. 34, 106-8; doc. 37, 113-8; doc. 49, 160-6; doc. 58, 205-8; doc. 72, 261-5; doc. 89, 318-22 e Volpini, *Placiti del Regnum Italiae*, *Compositiones*, doc. 1 (832), 447-51.

² Padoa Schioppa, “Processi di libertà,” 396.

³ Cfr. Provero, “Società contadina,” 503-9. Per il ruolo del *Wirgefüh* nelle società altomedievali cfr. Zeller *et al.*, *Neighbours and Strangers*, 118-9.

collettiva molto debole poiché erano incentrate principalmente sui singoli nuclei familiari e su forme di coesione sociale sfuggenti a causa anche della tipologia delle fonti che sono state conservate.⁴ Non a caso le principali forme di cooperazione contadina attestate nella documentazione sono soprattutto quelle che riguardano l'attività agricola, che erano generate quasi sempre dai proprietari fondiari. Ciò comporta il fatto che anche l'azione di chi difendeva la propria libertà era per lo più un'azione individuale o di piccoli gruppi familiari che vivevano in società locali fortemente differenziate a partire dalla tipologia degli insediamenti e dalla vicinanza o meno con città o "centri del potere".

Ma quando parliamo di "società locali" a che ambiti territoriali facciamo riferimento? In tempi recenti in un importante volume di sintesi dedicato proprio alle società locali nell'alto medioevo europeo è stata proposta una definizione di tipo spaziale, secondo la quale possiamo parlare di località quando facciamo riferimento a un'area dal diametro di 10 chilometri; di "micro-regione" per un'area dal diametro fino a 30 chilometri e, infine, di "regione" per un'area che va approssimativamente dagli 80 ai 150 chilometri.⁵ Nello stesso volume nel quale è stata avanzata questa proposta è stato naturalmente ammesso che essa è una mera convenzione, utile in ogni caso per fare un po' d'ordine nell'uso del termine "locale" e riservarlo alle relazioni sociali su piccola scala che si sviluppano in un'area di 10 chilometri circa.

Si tratta di una proposta che, assunta senza eccessiva rigidità, può aiutare a delimitare con maggior precisione anche la dimensione spaziale dell'azione di chi rivendicava la propria libertà nell'Italia carolingia, nella consapevolezza, tuttavia, che spesso era l'azione sociale stessa a "produrre" uno spazio.⁶ Da questo punto di vista nella ricostruzione che proporrò nelle prossime pagine cercherò di usare la dimensione spaziale di "località" nel senso sopra riportato solo per circoscrivere geograficamente lo spazio in cui le persone a cui faremo riferimento vivevano e operavano, senza dimenticare che una "località" non è mai qualcosa di dato a priori, ma l'esito di aspetti relazionali e contestuali nei quali si realizza ciò che possiamo definire come "vicinato", nel senso di insieme di "contesti trasmessi storicamente, inseriti nella materialità, appropriati dal punto di vista sociale e accettati senza riserve come naturali".⁷ In questa prospettiva, come messo in risalto in tempi recenti da Luigi Provero, presentarsi davanti a una corte regia per i gruppi contadini era "prima di tutto un tentativo di ottenere tutela dei propri diritti e patrimoni, ma diventa qualcosa di più, un modo per modificare gli equilibri locali".⁸

⁴ Cfr. Costambeys, Innes, e MacLean, *The Carolingian World*, 223-41 e Zeller *et al.*, *Neighbours and Strangers*, 119-21. Per un'analisi più in profondità si veda Kohl, Patzold, e Zeller, *Kleine Welten*. Per l'Italia carolingia, Provero, "Società contadina."

⁵ Zeller *et al.*, *Neighbours and Strangers*, XII-XIII.

⁶ Provero, "Società contadina," 509.

⁷ Appadurai, *Modernità in polvere*, 238.

⁸ Provero, "Società contadina," 509.

Solo attraverso questo tentativo persone che altrimenti avrebbero passato tutta la loro vita nel loro “vicinato” senza lasciare traccia documentaria di sé compaiono nelle nostre fonti grazie alla loro capacità di agire e, soprattutto, di resistere e di inserirsi con grande consapevolezza negli spazi giuridici e politici – metaforici e reali – concessi dall’ambiguità della politica di tutela dei *pauperes liberi homines* più volte ribadita dai sovrani carolingi nei loro capitolari.⁹ Infatti, i reiterati richiami della legislazione carolingia alla protezione dei *pauperes* – da intendersi nelle fonti normative franche, come ben chiarito da Jean-Pierre Devroey, nel senso di “uomini liberi in una situazione di debolezza e, di conseguenza, in pericolo di perdere la loro autonomia per passare sotto la dipendenza di un aristocratico”¹⁰ – andò spesso di pari passo con la condanna dei giuramenti collettivi, due linee d’intervento solo in apparenza separate ma riconducibili a un modello politico e ideologico che da un lato prevedeva la protezione regia dei “deboli”, anche contro eventuali giudici corrotti, dall’altro voleva impedire che i “deboli” si difendessero da soli, dando vita a gruppi coesi che avrebbero potuto creare una *turba* rischiosa per l’ordine delle cose.¹¹

Nonostante ciò, le persone verso le quali volgeremo tra breve la nostra attenzione tentarono di inserirsi nelle “pieghe” di questo modello contraddittorio, cercando di difendere la loro libertà – condizione *sine qua non* per accedere alla giustizia – nella dialettica che poteva unire ma anche contrapporre da un lato i potenti che volevano omologare in un unico status di non libertà la condizione dei contadini dipendenti che lavoravano le loro terre, dall’altro i sovrani i quali, pur altrimenti solidali con i potenti, cercavano al contempo di limitarne la forza anche attraverso la tutela dei *pauperes*.¹²

Questa dialettica era favorita da una realtà sociale nella quale era centrale la nozione di *servitium*, un termine la cui prossimità linguistica con *servus* poteva favorire la connessione tra particolari tipi di servizio e lo status personale, con la conseguenza che spesso lo svolgimento di un *servitium* poteva essere interpretato come “marker of dependence” e portare in un magma indistinto le condizioni di libero e servo che, in ogni caso, erano delle categorie le quali in contesti specifici, come quello dell’Italia carolingia, continuarono a mantenere un valore giuridico rilevante nelle dinamiche sociali. In quale modo lo vedremo tra breve.¹³

⁹ Su questi aspetti si veda Devroey, *Puissants et misérables*, 325-35.

¹⁰ Devroey, *Puissants et misérables*, 317.

¹¹ Per una sintesi generale cfr. Devroey, 328-35; Costambeys, Innes, e MacLean, *The Carolingian World*, 223-29. Per una più recente messa a punto cfr. Provero “Società contadina,” 510-4 e Zeller *et al.*, *Neighbours and Strangers*, 90-1 e 198-9. Sul ruolo delle folle nelle società altomedievali un interessante studio di caso è proposto in Bobrycki, “The Flailing Women.”

¹² Provero, *Contadini e potere*, 90.

¹³ Devroey, *Puissants et misérables*, 268. Per l’uso dell’espressione “marker of dependence” sono debitore di Zeller *et al.*, *Neighbours and Strangers*, 66. Per la complessa questione delle “gradazioni” di servitù/schiavitù mi limito a rimandare a Rio, *Slavery*, 175-81.

Fu proprio la persistenza di una nozione di libertà collegata all'accesso alla giustizia regia che permise alle persone di cui parleremo di intraprendere un'azione di resistenza che poteva mettere in moto reti di solidarietà (o di mancata solidarietà) spesso contrapposte: solidarietà per le persone che si trovavano nel pericoloso crinale tra libertà e servitù e che potevano salvaguardare la propria situazione se riuscivano a ottenere delle testimonianze a loro favore; solidarietà tra *potentes*, con intrecci tra chi giudicava e chi era giudicato; solidarietà inaspettate, talvolta, anche tra i liberi in difficoltà e alcuni *potentes*, mossi da interessi personali o dalla volontà di garantire quella protezione dei *pauperes* tante volte invocata dai capitolari carolingi. Il tutto in un contesto nel quale, come ha messo in risalto alcuni anni fa Chris Wickham, “i contadini apparentemente ebbero la massima fiducia nella giustizia regia” pur vivendo in una “età infelice”.¹⁴

2. Lo spazio della resistenza: le città

Questa resistenza combinata con la fiducia nella giustizia regia aveva, come accennato, ricadute spaziali, perché poteva portare contadini che vivevano in località periferiche a recarsi nei principali luoghi in cui si esercitava il potere regio, creando nuovi e inattesi legami tra piccoli mondi locali e luoghi in cui si esercitava la giustizia. Proprio quest'ultimo aspetto è stato spesso trascurato da chi ha studiato i “processi di libertà”. A esso invece vorrei dedicare la mia analisi al fine di comprendere il ruolo giocato dai luoghi in cui si esercitava la giustizia nella creazione di un nuovo “paesaggio politico” che proiettava il potere regio anche su aree periferiche. In questa prospettiva i “processi di libertà” a noi giunti possono essere suddivisi in tre categorie differenti. La prima categoria comprende due placiti che si svolsero in due città – Pisa e Piacenza – e che riguardarono un conflitto tra i vescovi cittadini e gruppi familiari interni alle città o attivi in zone relativamente attigue a esse.

Il primo di essi risale al 796 e si svolse a Pisa, alla presenza di un'ampia corte giudicante composta da un numero consistente di chierici affiancati da alcuni scabini – da poco introdotti nell'Italia carolingia –¹⁵ e guidati dallo stesso vescovo di Pisa Raghinardo.¹⁶ Di fronte a questa corte si presentò in rappresentanza della Chiesa pisana il vicedomino Arnolfo, con un cortocircuito tra corte giudicante e accusatore non raro nella giustizia del tempo. Egli aveva mosso causa contro tre fratelli di nome Rotprando, Aspertulo e Perticausolo, uno dei quali era anche un chierico, che si rifiutavano di svolgere il loro *servitium*. *Pro quas re* – chiese con fare accusatorio Arnolfo – *personas vestras queritis subtrahere de servitio sancte Marie, quia quondam An-*

¹⁴ Wickham, *Le società*, 613 e *L'eredità di Roma*, 596.

¹⁵ Bougard, *La justice*, 140-58.

¹⁶ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 9, 24-8 (= *ChLA*¹ 26, n. 11, 75-80), e Padoa Schioppa, “Processi di libertà,” 404-5.

*scausulu genitor vestrorum servo fuit sancte Marie domoi episcopalis civitatis pisana?*¹⁷

Al centro della questione c'era dunque la pericolosa endiadi tra *servitium* e *servus* a cui abbiamo fatto cenno in precedenza, una sovrapposizione semantica della cui pericolosità i tre fratelli erano pienamente consapevoli. Non a caso dichiararono subito che mai loro padre era stato servo e che in ogni caso loro svolgevano un *servitium pro liveris hominis*.¹⁸ Di fronte alla difformità tra le dichiarazioni di accusa e difesa i giudici imposero al vicedomino Arnolfo di provare la sua affermazione attraverso dei testimoni. Data la sua posizione non gli fu difficile trovare persone che testimoniassero a suo favore con un'argomentazione che vedremo ricorrere anche in altri "processi di libertà". I testimoni asserirono infatti che Anscuso e i figli erano stati servi dell'episcopio pisano *infra triginta annos*, richiamando così indirettamente la disposizione relativa al valore acquisitivo dell'usucapione emanata nel 668 da re Grimoaldo.¹⁹ Di fronte a questa "prova" i giudici permisero anche ai tre fratelli di rivendicare la propria condizione libera *aut per cartula, aut per testimonia* concedendo loro la *vadia*, e cioè "l'idonea cauzione prescritta dalle leggi".²⁰ Come in gran parte dei casi che analizzeremo, i tre fratelli non riuscirono tuttavia nel loro intento e quindi fu sentenziato che avrebbero dovuto servire la Chiesa pisana *de persona sua pro omnibus diebus vite sue*.²¹

Servizio e qualità della persona, capacità e difficoltà nel trovare testimoni, centralità dell'usucapione trentennale: questo processo pisano contiene in sé già tutti gli elementi centrali dei "processi di libertà". Dal punto di vista dell'analisi dei luoghi, tuttavia è molto reticente. Nulla ci viene detto a proposito di dove vivessero i tre fratelli e loro padre, ma è assai probabile che tutta la vicenda si fosse svolta a Pisa e nelle zone immediatamente limitrofe. Se vogliamo usare il criterio chilometrico sopra ricordato, potremmo dire che si trattò di una vicenda tutta interna a un'unica "località" e a un unico "vicinato", senza che ciò costituisse un vantaggio nell'attivazione di solidarietà per i tre fratelli.

Sempre relativo al conflitto tra un vescovo e dei gruppi familiari che temevano di essere catalogati come servi a causa del loro *servitium* è il secondo caso di questo primo gruppo di "processi per la libertà" che ebbero una dimensione micro-regionale, al cui interno possiamo collocare sia i luoghi in cui le persone in pericolo di perdere la loro libertà vivevano e operavano, sia il luogo in cui si riunì la corte giudicante per fare giustizia. Esso si differenzia però da tutti gli altri casi che prenderemo in esame perché non si svolse di fronte a un tribunale pubblico, ma fu risolto dal vescovo di Piacenza Podo in una sorta di tribunale "privato" che affrontò una vicenda molto complessa, relativa agli eredi di un certo *Hermefrit* che all'incirca tra la fine del secolo VIII

¹⁷ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 26.

¹⁸ Manaresi, 26.

¹⁹ Padoa Schioppa, "Processi di libertà," 396-7.

²⁰ Padoa Schioppa, 404.

²¹ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 9, 27.

e l'inizio del secolo IX aveva stipulato assieme ad altri una *cartula convenientiae* con due cugini nella quale fu stabilito che avrebbe svolto delle prestazioni d'opera per cinque giorni all'anno nella *curtis* di Mucinasso che si trovava a una ventina di chilometri circa da Piacenza.²²

Dopo che questa *curtis* era entrata in possesso del vescovo di Piacenza, gli eredi di *Hermefrit*, che vivevano nella bassa valle del Nure a circa una ventina di chilometri da Piacenza stessa, iniziarono a rifiutarsi di svolgere le opere perché probabilmente temevano a loro volta che potessero proiettarsi negativamente sulla loro condizione giuridica. Quando il vescovo di Piacenza decise di risolvere la questione “privatamente”, di fronte alla corte da lui organizzata si presentò un intero gruppo familiare dalle ampie relazioni sociali attestate anche dai rapporti matrimoniali.²³ Furono con ogni probabilità proprio queste relazioni a permettere una soluzione favorevole agli eredi di *Hermefrit* che concordarono una nuova *amica pactuicio* secondo la quale non solo essi furono riconosciuti come uomini liberi, ma anche le loro prestazioni di lavoro non furono più attribuite ai singoli ma a ogni “fuoco” familiare. Come messo in risalto alcuni anni fa da Nicola Mancassola, che ha ripreso e approfondito tutta la questione nel contesto più ampio delle dinamiche sociali nel Piacentino, si trattò di “un’impresa notevole da qualsiasi angolatura la si guardi, che fu resa possibile proprio grazie a un’ampia sintonia delle varie componenti della valle bassa del Nure”²⁴ che portarono alla mobilitazione di una “piccola società” locale coesa, che agiva in una dimensione micro-regionale. A sancire anche col peso delle parole quest’impresa, nell’accordo stipulato con il vescovo di Piacenza, gli eredi di *Hermefrit* furono definiti come *liberi homines arimanni exercitales*.²⁵

3. Lo spazio della resistenza: una piccola valle ai piedi del Gran Sasso

La seconda categoria da un punto di vista spaziale nella quale possiamo suddividere i “placiti per la libertà” dell’Italia carolingia comprende due placiti che si tennero nell’854 e nell’872 in un’area periferica del regno, nella valle Trita, oggi in Abruzzo, non lontano dal Gran Sasso, nelle propaggini meridionali del ducato di Spoleto.²⁶ Essi in realtà si inseriscono in un corpus documentario più ampio, costituito da otto documenti che ci sono giunti solo in copia nel cartulario dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno, e riguardano una lunga vertenza sui diritti che gli abitanti della valle sostenevano di ave-

²² Volpini, *Placiti del Regnum Italiae*, Compositiones, doc. 1 (832), 447-51 (= *ChLA*² 40, n. 20, 73-7). Per un primo inquadramento rimando a Mancassola, *Uomini senza storia*, 260-70.

²³ Mancassola, *Uomini senza storia*, 265.

²⁴ Mancassola, *Uomini senza storia*, 265-6.

²⁵ Non mi addentro nella complessa questione relative agli arimanni, per la quale mi limito a rimandare in questa sede a Gasparri, “Nobiles et credentes.”

²⁶ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 58, 205-8; doc. 72, 261-5.

re in un *galdus* donato all'abbazia attorno al 758 da re Desiderio.²⁷ Questa vertenza si riaccese all'indomani della conquista franca del *regnum Langobardorum*, in una fase di passaggio nella quale era importante ridefinire o confermare diritti e capacità di controllo sul territorio. Della fluidità favorita dalla momentanea ambiguità della nuova situazione politica dovettero aver approfittato anche un gruppo di uomini che vivevano nella valle Trita, definiti collettivamente in un placito del 779 – non dedicato però alla questione della difesa della libertà – come *homines de Carapellas* o *Carapellenses*, i quali, secondo l'accusa, “invasero” il *galdus*, di cui si erano parzialmente appropriati.²⁸ Per porre termine a questa situazione, il duca di Spoleto Ildebrando inviò a Trita un suo notaio che avviò un'inchiesta con l'aiuto di *waldatores* e *giratores*, persone che ispezionarono il territorio con a fianco il vescovo di Rieti Sinualdo. *Suprascripta loca* – furono le loro conclusioni – *que cum episcopo giravimus, semper de vualdo fuerunt*.²⁹ I *Carapellenses* furono quindi sconfitti, ma le tensioni tra gli abati di San Vincenzo al Volturno e gli uomini della val Trita non finirono qui.

Più di settant'anni dopo, nel febbraio dell'854, si riunì presso Trita una nuova corte giudicante, guidata da un gastaldo di nome Fransido e composta dal vescovo di Valva Arnolfo e da vari scabini, gastaldi e sculdasci.³⁰ Essa fu convocata per volontà dell'imperatore Ludovico II e del duca di Spoleto Guido al fine di risolvere la contesa che era sorta tra Guiniperto, preposito della cella di Trita che faceva capo al monastero di San Vincenzo al Volturno, e nove uomini della località di Villa Ofena (*homines de villa Ofene*). Ma se per il caso degli *homines de Carapellas* la “responsabilità appare sempre del tutto collettiva e non diversificata, senza leader o rappresentanti di comunità”,³¹ in questo caso specifico l'espressione *homines de* non sembra essere, come proposto giustamente per altri casi, una spia che rivela la presenza di “comunità che costituivano il tessuto sociale dell'insediamento”.³² Essa è subito accompagnata, infatti, dall'elenco dei nomi di nove uomini che costituivano gli *homines de villa Ofene* con la specificazione del nome del padre o di altri legami parentali. Guidati da un certo Urseperto figlio di Ursemari essi per metà circa facevano parte di un unico gruppo familiare, dal momento che altri tre erano nipoti di Urseperto.³³ Più che un'azione collettiva comunitaria, la loro era dunque un'azione individuale o di gruppi familiari molto consapevoli della tipologia della loro dipendenza e delle sue cause. Essi dichiarano infatti

²⁷ Su questo dossier documentario si veda Wickham, *Studi sulla società degli Appennini*, ormai diventato un “piccolo classico”, e Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, 617-8.

²⁸ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 4, 8-10.

²⁹ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 9.

³⁰ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 58, 205-8.

³¹ Provero, “Società contadina,” 518.

³² Su l'espressione *homines de* come spia lessicale di un agire comunitario si vedano le importanti considerazioni riportate in Lazzari, “Comunità rurali,” 412 per la citazione. Sulla questione si vedano le osservazioni recenti in Provero, “Società contadina,” 508.

³³ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 206.

di essere commendati e di aver fatto questa scelta *pro defensione*.³⁴ Fu questa, assai probabilmente, la causa della loro debolezza.

Il preposito della cella di Trita, che aveva promosso la causa, e il suo avvocato sostennero infatti che i detti *homines* fossero servi e, pur richiamando a proprio sostegno due diplomi di Ludovico il Pio e Ludovico II, non li presentarono e invece chiesero ai giudici di ordinare un'*inquisitio*,³⁵ assai probabilmente nella convinzione di una scarsa solidarietà nei confronti di Urseperto e degli altri otto *homines de villa Ofene*. Tutti i diciannove *boni et veraces homines* interrogati affermarono che i nove avrebbero dovuto essere arrestati nel caso avessero commesso delle colpe e che in ogni caso *de illorum libertate nulla vidimus usque modo*.³⁶ Di fronte a questo risultato dell'*inquisitio* il gastaldo Fransido, che presiedeva la corte, chiese un ulteriore consulto al duca di Spoleto Guido, che anche per conto dell'imperatore approvò che gli *homines de villa Ofene* e le loro famiglie fossero condotti *in servitio* del monastero *pro servos*.³⁷

Le tensioni sociali in val Trita non finirono qui e nel gennaio dell'872 fu riunita nella valle una nuova corte giudicante guidata da Sansone, gastaldo di Valva e messo imperiale.³⁸ La questione, così come viene presentata dal placito, era fortemente ambigua. Dei *pravi et iniqui homines* avevano sottratto alla cella di Trita un gruppo di servi. L'abate di San Vincenzo al Volturno approfittando della presenza in zona dell'imperatore Ludovico II, impegnato in una campagna militare, gli chiese aiuto ma, nonostante il suo intervento, non riuscì nemmeno ad avviare un placito. L'imperatore incaricò dunque il gastaldo di Valva Sansone di recarsi sul posto come suo *missus*. Questi riuscì a convocare un placito nella località di Cerqueto, dove, con una sorta di improvviso svelamento dell'effettiva questione in ballo, si presentò una cinquantina di uomini, elencati nominalmente, che il monastero rivendicava come servi. Di fronte alla rivendicazione dell'abate Maio e del suo avvocato Teodelasio, gli *homines* dichiararono di essere pronti a provare la loro condizione di uomini liberi *per testes*, confidando probabilmente in una solidarietà che però non ottennero. Quando si presentarono in valle Ofena per la seconda seduta del placito dovettero ammettere di non poter provare di essere liberi e confessare di essere servi come lo erano stati i loro padri e le loro madri.

Sconfitti a più riprese, gli *homines* della val Trita con la loro ripetuta resistenza mostrarono che "l'azione collettiva e la collocazione remota tipiche delle terre marginali potevano tenere sotto scacco un monastero potente e determinato, anche se quest'ultimo era sostenuto dal potere statale esistente".³⁹ Da un punto di vista spaziale, le loro rivendicazioni non uscirono mai dalla

³⁴ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 206.

³⁵ Sull'uso in questo contesto dell'*inquisitio*, si veda Padoa Schioppa, "Processi di libertà," 412.

³⁶ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 58, 207-8.

³⁷ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 208.

³⁸ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 72, 261-5.

³⁹ Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, 618.

val Trita mantenendo sempre una dimensione locale o micro-regionale. Pur distante un centinaio di chilometri dalla valle, il monastero di San Vincenzo al Volturmo vi era ben presente con la cella attorno alla quale ruotano tutti i conflitti che abbiamo ricordato. Al contempo, anche il potere ducale o quello regio era presente con i suoi rappresentanti e, anzi, potremmo dire che in questo caso fu proprio il potere “statale” a entrare in una dimensione locale, senza che mai gli *homines* che rivendicavano la loro libertà dovessero allontanarsi dalle loro case o dalla loro valle.

Da questo punto di vista la loro situazione fu molto diversa da quella che emerge dalla terza categoria di placiti per la libertà, alla quale ora dedicheremo la nostra attenzione.⁴⁰ Essi riguardarono l’ambito alpino e in particolare persone che vivevano in val di Susa, nell’odierno Piemonte, in Valtellina, nella Lombardia settentrionale, e in val Lagarina a sud di Trento, in località poste tra gli ottanta e i centoventi chilometri circa dai principali “luoghi del potere” – le corti comitali cittadine e il *sacrum palatium* di Pavia – ma tutt’altro che isolate dal contesto circostante, dal momento che erano attraversate da alcune delle principali vie di collegamento tra il cuore dell’Italia carolingia e le regioni d’oltralpe.

4. *Lo spazio della resistenza: dalle Alpi al sacrum palatium di Pavia*

Protagonista del primo placito di libertà ad ‘ambientazione alpina’ a noi giunto, che si svolse a più di un centinaio di chilometri dal luogo nel quale chi rivendicava la propria libertà viveva, fu una certa Luba, l’unica donna a svolgere un ruolo attivo nel dossier dei ‘placiti di libertà’ da noi preso in esame. Essa compare al centro di una disputa registrata in un placito dell’822, relativa al suo status giuridico di libera, messo in discussione da un preposito di nome Nonio per conto del monastero milanese di Sant’Ambrogio.⁴¹

Come spesso accade nei testi delle *notitiae iudicati*, anche in questo caso nulla ci vien detto di specifico su di lei, se non che viveva in un piccolo villaggio alpino di fondo valle, Cercino, posto a circa cinquecento metri d’altitudine all’ingresso della Valtellina, non lontano dalle propaggini settentrionali del Lago di Como. Si trattava di una località per diversi aspetti irrilevante, sulla quale tuttavia in questa fase storica stava gradualmente estendendosi un nuovo controllo politico ed economico che aveva il suo fulcro nell’importante abbazia di Sant’Ambrogio di Milano.

Centrale nel collegamento tra la pianura lombarda e i passi retici che collegavano l’Italia alla regione del Lago di Costanza, la Valtellina all’indomani della conquista franca del *regnum Langobardorum* era stata posta da Carlo

⁴⁰ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 34, 106-8; doc. 37, 113-8; doc. 49, 160-6; doc. 89, 318-22.

⁴¹ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 34, 106-8 (= *ChLA*² 94, n. 11).

Magno nelle fidei mani degli abati di Saint Denis.⁴² Negli anni Venti del secolo IX i nuovi equilibri politici che si stavano affermando dopo la morte di re Bernardo con l'intervento di Ludovico e l'avvio dell'avventura italiana di suo figlio Lotario portarono a un rapido indebolimento della capacità di controllo della troppo lontana abbazia di Saint Denis a vantaggio dei vescovi di Como e dell'abbazia milanese di Sant'Ambrogio. In questo contesto l'abbazia incominciò a costruire un efficace controllo signorile a partire da alcune località valtellinesi, una delle più importanti delle quali era Dubino, all'imboccatura della valle, non lontano dal Lago di Como e da Cercino, dove viveva la nostra Luba. Qui come altrove questo rafforzamento poteva passare anche attraverso dei placiti che per certi versi assunsero un ruolo esemplare.

Fu questo il caso del placito relativo allo *status* giuridico di Luba, una questione apparentemente marginale – in apparenza a chi poteva interessare se una singola 'contadina' di una lontana valle alpina era una serva? – che fu risolta a Milano di fronte a una corte giudicante che metteva insieme “per la prima volta in Lombardia, ufficiali pubblici di diversa tradizione”:⁴³ il gastaldo Gausario, lo scabino Giovanni, il *locopositus cividatis Mediolanium* Ariberto, il sacerdote Rachiberto e altri ancora.

Purtroppo non sappiamo quali fossero le mansioni di Luba e perché proprio la sua situazione fu messa in discussione. Non solo su questo aspetto la *notitia iudicati* a noi giunta – scritta in un latino fortemente corrotto da uno scriba forse di origini irlandesi, come sembra tradire il suo nome (Iona) –⁴⁴ è lacunosa. La *notitia iudicati* infatti ci getta direttamente nella disputa giudiziaria, che ebbe luogo a Milano in un luogo non meglio precisato, dove Luba era giunta dalla Valtellina accompagnata dal marito Domenico detto Camonno, la cui presenza era necessaria data la minorità giuridica attribuita alle donne in quest'epoca.⁴⁵ I due, definiti genericamente come *habidatoris* [sic] *Valletellina*⁴⁶ erano partiti con ogni probabilità diversi giorni prima dalla località di Cercino, dove risiedevano, e per giungere a Milano avevano dovuto fare un viaggio (a piedi?) di circa centoventi chilometri. Al contrario degli *homines* della valle Trita, Luba e il marito dovettero quindi allontanarsi dal loro “vicinato”, abbandonare il loro quadro di interrelazioni su scala locale e spostarsi in un luogo dall'importante valore simbolico dove dovevano difendere le loro rivendicazioni: Milano, la città di sant'Ambrogio, il santo evocato proprio nel nome del monastero di cui almeno Luba avrebbe dovuto essere dichiarata serva.

Cosa sapevano i due di Milano? Cosa sapevano delle procedure di giustizia? Purtroppo non potremmo mai rispondere a queste domande. Sicuramen-

⁴² Balzaretto, *The Lands of Saint Ambrose*, 393-419, anche per quanto segue.

⁴³ Santos Salazar, *Governare la Lombardia*, 197.

⁴⁴ Balzaretto, *The Lands of Saint Ambrose*, 411.

⁴⁵ Per una prima messa a punto di questa complessa questione mi limito a rimandare in questa sede a Devroey, *Puissants et misérables*, 403.

⁴⁶ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 106.

te se intrapresero un viaggio che li allontanava per giorni dal loro villaggio significa che coltivavano una speranza che la giustizia pubblica fosse in grado di frenare l'aggressione signorile di cui il monastero era protagonista e forse ponevano una speranza anche nella possibilità di trovare dei testimoni nella rete di relazioni che avevano nella loro valle. Ma quando fu concessa a Luba e Domenico la *vadia* affinché potessero trovare una testimonianza scritta od orale per perorare la questione che, in realtà, non riguardava solo la donna, ma anche la sua "discendenza" (*agnitio*), e cioè i suoi sei figli Urso, Martino, Bonello, Lubo, Arasuronda, Laurentia, si dovettero scontrare contro l'impossibilità di ottenerla. Proprio l'ammissione di questa impossibilità fu la causa che determinò l'asservimento di Luba e dei suoi figli.

Siccome il preposito di Sant'Ambrogio Nonio non fece alcuna rivendicazione per mettere in discussione la libertà di Domenico, possiamo ipotizzare che almeno quest'ultimo si trovasse in una situazione inattaccabile, forse perché appartenente a uno strato sociale rurale più elevato di quello della moglie, che non possiamo escludere fosse una serva sposata con un libero. D'altra parte la normativa sui matrimoni tra liberi e servi, che per lo più prevedeva un "declassamento" alla condizione servile del coniuge libero ma che raramente trova riscontro nelle pratiche sociali,⁴⁷ non viene richiamata neppure indirettamente nel procedimento giudiziario dal preposito che sembra aver avuto l'obiettivo primario di far dichiarare serva la sola Luba e i suoi figli.

In questo contesto, Domenico dovette quindi ammettere di non essere in grado di attestare in alcun modo lo status di libertà della moglie e dei figli, per cui ammise, nel latino approssimativo dello scriba Iona, che *cum agnitionis suas pertinentis monasterii sancti Ambrosii esse deverit*.⁴⁸ Fu dunque solo sulla base della *professio* di Domenico che la causa venne risolta e chiusa. Da un punto di vista simbolico il fatto che Luba fosse *pertinentis* al monastero fu testimoniato dall'investitura *per mano* con la quale Domenico la dovette consegnare al preposito. La sentenza lasciava tuttavia un margine di incertezza di cui molto probabilmente la stessa corte giudicante era consapevole. In modo del tutto inusuale, infatti, dopo le formule di chiusura, lo scriba Iona aggiunse una nota alla *notitia*, nella quale ricordò che non solo Domenico, ma anche Luba era stata interrogata e aveva confermato di non essere stata in grado di portare prove della sua libertà e di quella dei suoi figli.⁴⁹ Il preposito di Sant'Ambrogio fu dunque un vincitore inattivo perché non dovette portare prove scritte o testimoniali e non dovette nemmeno "prestare giuramento, come pure le leggi sia romane che longobarde prevedevano in caso di prove incerte o di mancate prove".⁵⁰ Questa circostanza può essere giustificata con la disparità dei rapporti di forza e, in questo contesto, la lontananza della cor-

⁴⁷ Si veda per un primo inquadramento Weber, *Ein Gesetz*, 286-90.

⁴⁸ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 107.

⁴⁹ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 108.

⁵⁰ Padoa Schioppa, "Processi di libertà," 406.

te giudicante dal luogo in cui Luba e Domenico vivevano fu sicuramente un ulteriore elemento a loro sfavore anche se, come abbiamo visto per i casi della Valle Trita, la permanenza in una dimensione locale non era di per sé una garanzia per l'ottenimento di solidarietà e testimonianze favorevoli.

La sommarietà della *notitia iudicati*, l'assenza del discorso diretto di Domenico e Luba, e l'aggiunta tardiva della deposizione di Luba sono degli importanti segnali di come assai probabilmente con la "condanna" di Luba si volesse lasciare una memoria di capitolazione totale.⁵¹ In questo e altri casi, però, benché il monastero di Sant'Ambrogio fosse sicuramente all'offensiva, "ci vollero più di due generazioni perché i contadini smettessero di resistere".⁵²

Ciò anche perché, pur nel permanere della retorica della protezione dei "deboli", gli anni Venti e Trenta del secolo IX furono caratterizzato nell'Italia carolingia da un rafforzamento della signoria fondiaria ecclesiastica, con un nuovo uso dei politici e un irrigidimento normativo di quelli che potremmo definire i requisiti per essere considerati dei liberi, in particolare in riferimento al ruolo acquisitivo dell'usucapione a cui abbiamo già fatto brevemente cenno richiamando il placito di Pisa del 796, quando abbiamo ricordato come la normativa di riferimento rimanesse quella emanata da re Grimoaldo nel 668.⁵³ Essa prevedeva da un lato che chi per trent'anni avesse prestato la sua opera come servo presso un padrone non avrebbe potuto rivendicare il suo stato di libero, nemmeno con il duello, dall'altro riconosceva la prescrizione per chi fosse vissuto da libero per trent'anni, anche in questo caso senza la necessità della prova del duello, ma con la possibilità di potersi difendere da un'eventuale pretesa di servitù con la prova dei testimoni giurati.⁵⁴ Quest'ultima norma lasciava un pertugio pericoloso dal punto di vista signorile per situazioni come quella di Luba, che dovette soccombere proprio per l'incapacità di trovare dei testimoni.

Di questa circostanza erano sicuramente consapevoli anche coloro che facevano parte dell'*entourage* di Lotario I e in questo contesto va collocato un articolo compreso nel *Capitulare Papiense* del gennaio dell'832, nel quale si stabilì che un servo o una serva non avrebbero potuto divenire liberi per trent'anni se anche il padre o la madre fossero stati di condizione servile.⁵⁵ Questa norma riduceva ampiamente le possibilità di rivendicazione della libertà e, di fatto, dava una nuova formalizzazione giuridica a un'istanza signorile già attestata dalle nostre fonti, come dimostrano proprio il caso di Luba e alcuni placiti che riguardarono nuovamente degli *homines* che vivevano in vallate alpine.

⁵¹ Balzaretti, *The Lands of Saint Ambrose*, 411.

⁵² Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, 616.

⁵³ Padoa Schioppa, "Processi di libertà," 396-7, e Bluhme, *Leges a Grimowaldo addite*, n. 1 e n. 2, 92.

⁵⁴ Cfr. Padoa Schioppa, "Processi di libertà," 396-7.

⁵⁵ Boretius, Krause, *Capitularia Hlotharii I. et regum Italiae*, n. 12, 62.

Un caso significativo in tal senso fu quello attestato da un placito che si tenne a Trento nell'845, da me più volte studiato e richiamato in passato.⁵⁶ Perciò in questo contesto mi limiterò a ricordarne due aspetti. Il primo riguarda la spazialità e la comunicazione politica con il regno: in questo caso fu l'abate del monastero veronese di Santa Maria in Organo a recarsi a Pavia, presso il palazzo regio, ottenendo l'invio a Trento di un giudice palatino, che convocò nel palazzo ducale cittadino il placito, al quale partecipò un ampio gruppo di astanti, tra cui sette scabini di cui spesso viene ricordato il luogo di provenienza, sempre situato a Trento o nelle valli limitrofe.⁵⁷ Attraverso il placito, quindi, la società locale si incontrò con il potere centrale che si spostò in un luogo simbolico per la comunicazione politica del regno: il palazzo ducale della città di Trento, una città vescovile d'origine romana, l'unica in tutto il territorio dell'odierno Trentino-Alto Adige.

Il secondo aspetto rilevante di questo placito riguarda l'eccezionalità dell'esito, che portò a un insolito compromesso tra le parti in causa. Ma prima di vedere quest'aspetto, ricordiamo quali furono i suoi protagonisti. Si tratta di tre gruppi familiari per complessive otto persone, guidate da un certo Lupo Suplainpunio, che si rifiutavano di fare le opere servili richieste lungo la valle dell'Adige – in particolare servizi di trasporto fluviale su zattera, che evocavano “antichi obblighi pubblici propri degli uomini liberi” –⁵⁸ per il monastero veronese di Santa Maria in Organo, che come quello milanese di Sant'Ambrogio si stava proiettando da un punto di vista signorile e della proprietà fondiaria verso nord, lungo un'importante via di comunicazione.

Come Luba, Lupo Suplainpunio e gli altri “resistenti” non riuscirono a mobilitare la solidarietà della società locale e a trovare testimoni. Essi riuscirono tuttavia a impostare la loro difesa in modo efficace da un punto di vista giuridico. Di fronte all'accusa di svolgere da trent'anni le loro opere *per conditionem*, essi ribadirono negli interrogatori individuali separati a cui furono sottoposti di prestare i loro servizi esclusivamente in quanto liberi uomini commendati (*per commendationem per liberos homines*).⁵⁹ La piena consapevolezza che questi uomini come quelli di Villa Ofena avevano della loro condizione giuridica spinse la corte giudicante composta dagli scabini e dagli *auditores* e guidata da un giudice palatino giunto *ad hoc* a Trento da Pavia, a trovare una soluzione di compromesso molto ambigua, legando la prestazione delle opere *pro ipsis rebus ubi residebant*,⁶⁰ in tal modo gli uomini avrebbero continuato a svolgere le *operae* richieste e, al contempo, il monastero rinunciava a rivendicare la loro subordinazione servile.

⁵⁶ Albertoni, “Law and the Peasant” e, soprattutto, Albertoni “*Tam Teutisci*,” a cui rimando anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁵⁷ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 49, 161-2 (= *ChLA*² 59, n. 17, 87-93) e Albertoni, “*Tam Teutisci*,” 191-2.

⁵⁸ Cfr. Gasparri, *Voci*, 77. Si tratta di una questione complessa, che in questa sede non è possibile approfondire.

⁵⁹ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 162.

⁶⁰ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 165.

Il compromesso trovato dai giudici permise di chiudere definitivamente la controversia tra gli *homines* guidati da Lupo e l'abbazia sua controparte. In altri casi la resistenza alle pretese signorili poteva protrarsi per più generazioni. Fu questo il caso che coinvolse un gruppo di *homines* provenienti da un'altra valle alpina, la val di Susa, in Piemonte. Esso è testimoniato da due placiti che sono come delle *matrioske* e collegano attraverso l'azione di uomini che difendono la loro libertà una dimensione territoriale periferica con un'importante corte ducale locale e con il *sacrum palatium* di Pavia, che dalla metà del secolo VIII era "il centro del sistema amministrativo del regno".⁶¹

Il primo di questi due placiti risale all'827.⁶² Siamo dunque grossomodo negli anni del processo di Luba, contrassegnati, come ricordato, da una nuova proiezione signorile dei grandi monasteri che cercarono di riorganizzare la gestione delle loro proprietà fondiari. Tra questi monasteri vi era anche quello della Novalesa, fondata nel 726 da un franco di nome Abbone in una piccola valle laterale della val di Susa su un'ampia base fondiaria. Contro questo potente monastero nell'827 prese l'iniziativa un gruppo di diciassette uomini di Oulx (*commanentes in villa Auciatis*), una località della val di Susa non lontana dall'importante valico del Moncenisio. Al contrario del caso trentino, questa volta furono i *commanentes* di Oulx ad avviare la causa.⁶³

La *notitia iudicati* del placito non ne esplicita le modalità, ma ricorda che per risolvere la questione giunse a Torino un importante *missus* imperiale, il conte Bosone. Fu costui a convocare le parti nella corte ducale di Torino, una tipologia di luogo, dunque, analoga a quello nella quale si svolse il placito di Trento. Fu qui che egli riunì una corte di altissimo livello, di cui facevano parte il conte e il vescovo di Torino, vassalli imperiali e comitali, scabini e molti altri. Di fronte alla reticenza dell'avvocato monastico, che dichiarò di non sapere nulla di quanto richiesto dagli uomini di Oulx, il messo imperiale concesse la *vadia* e diede al conte di Torino Ratperto il compito di fare giustizia *secundo lege*. Successivamente le due parti in causa si ritrovarono in una nuova sessione del placito guidato dal conte di Torino, sotto la cui giurisdizione si trovava la val di Susa. Cambiò tuttavia il luogo, forse a causa del numero di chi ne prese parte: non più la corte ducale *infra civitate Taurinensi* ma *in curte Contenasco*, che corrisponde all'odierna Continassa, a nord-ovest di Torino.⁶⁴

Anche in questo caso, come in quello di Trento, una vicenda apparentemente marginale di *homines* di un villaggio alpino coinvolse dunque sin da subito anche la corte regia, grazie all'invio di un *missus*. Sempre come nel caso di Trento, anche gli uomini di Oulx volevano ottenere il riconoscimento del loro status di liberi, mentre il monastero li voleva obbligare a *operae* servili. Ma al contrario di quanto accadde a Trento l'avvocato del monastero

⁶¹ Radding, *Le origini della giurisprudenza*, 59.

⁶² Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 37, 113-8. Su questo placito si veda Provero, "Società contadina," 516-7 e "L'abbaziato di Eldrado."

⁶³ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 115.

⁶⁴ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 115, e Provero, "Società contadina," 516.

di Novalesa – Ghiseberto de Falceto – quando si presentò nella *curte Contenasco* dopo l'usuale sospensione per la *vadia* non chiese agli uomini di Oulx di produrre dei testimoni. Egli provò a chiudere la faccenda con due *notitiae iudicati* di placiti precedenti che, teatralmente, *ostendebat*.⁶⁵ Li fece leggere ad alta voce e dalla loro lettura emersero altri fili che collegavano la val di Susa alla corte regia di Pavia.

La prima delle due *notitiae* si riferiva a un placito dei tempi di Carlo Magno che aveva contrapposto il monastero di Novalesa agli uomini di Oulx (questa volta quattordici, di cui uno solo con lo stesso nome dei diciassette da cui siamo partiti). In quel placito, promosso da un certo Hunno, che in precedenza aveva donato tutti i suoi beni al monastero, furono gli *homines* di Oulx a *ostendere* una *cartula* con la quale il padre di Hunno li aveva manomessi.⁶⁶ Contro questa *cartula* i monaci e Hunno portarono dei testimoni i quali asserirono che gli *homines* di Oulx avevano fatto servizi servili per trent'anni.⁶⁷ Tale testimonianza giocò un ruolo decisivo. Seguendo la legge di Grimoaldo sopra ricordata, nonostante la presenza della *cartula* fu dichiarato che gli uomini dovevano in ogni caso svolgere il loro servizio *sub conditio-nem*. Ma gli uomini di Oulx non si arresero e si presentarono per un "giudizio di appello" al palazzo regio di Pavia, dove però fu convalidata la decisione presa precedentemente.⁶⁸ E questa seconda sentenza era riportata nella seconda carta esibita da Hunno nell'827 nel placito in *curte Contenasco* al quale ora ritorniamo.

Sulla base di questi due *iudicati* precedenti i diciassette *homines* di Oulx dovettero arrendersi e dichiarare di essere i discendenti di coloro che avevano perso i due processi precedenti e che per più di trent'anni avevano svolto il loro servizio *sub condicionem*. Come somma resa dichiararono di aver prestato servizio *tam de res quam de personas eorum*,⁶⁹ al contrario di quelli di Trento, che erano riusciti a dimostrare di aver prestato servizio solo *de res* e quindi erano riusciti a difendere il loro status di liberi commendati.

Nonostante ciò la resistenza a Oulx non venne del tutto meno, così come non venne meno il rapporto tra luoghi apparentemente estranei come un piccolo villaggio alpino, la corte comitale/ducale torinese e la corte regia a Pavia. Infatti più di cinquant'anni dopo, nel novembre dell'880, presso il *sacrum palatium* giunsero dalla lontana val di Susa, che dista più di duecento chilometri da Pavia, altri due uomini.⁷⁰ Erano padre e figlio, si chiamavano Maurino e Anseverto, e anch'essi dichiararono di non essere servi.

La corte raccolta per giudicare questo caso apparentemente insignificante era di altissimo livello ed era presieduta addirittura dall'imperatore Carlo III,

⁶⁵ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 116.

⁶⁶ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 116.

⁶⁷ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 116.

⁶⁸ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 117.

⁶⁹ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 117.

⁷⁰ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, doc. 89, 318-22 (= *ChLA*² 57, n. 20, 121-7).

da poco alla guida anche del *regnum Italiae*. Egli era affiancato da personaggi di primaria importanza, come i vescovi di Pavia e Vercelli o i conti Suppone e Berengario, tra i “supermagnati” del tempo. Anche in questo caso il processo si aprì con un colpo di teatro: l'abate di Novalesa Amblulfo e il suo avvocato Roderico dichiararono di possedere una precedente sentenza a loro vantaggio contro i due contendenti.⁷¹ Questi affermarono che quella sentenza era invalida perché ottenuta con la forza. Per dirimere la questione, i giudici sospesero il processo in attesa che le parti portassero le loro prove.

Il processo precedente si era svolto pochi mesi prima, in aprile, a Torino, alla presenza del conte Suppone, che aveva assunto un atteggiamento ambiguo, quasi che “la pretesa di Maurino e del figlio non gli apparisse priva di fondamento”.⁷² Nel processo torinese, infatti, Maurino si era contrapposto alle pretese di ridurlo in servitù e, conoscendo molto probabilmente la norma emanata da Lotario I, dichiarò di essere figlio di padre e madre liberi. Suppone per ben due volte sospese il processo per permettere a Maurino di portare testimonianze orali o scritte. Ma invano, all'ultima sentenza torinese Maurino dovette riconoscere di non disporre di alcuna prova. I giudici decisero quindi di dichiararlo servo.

A novembre, nel palazzo regio, i giudici rilessero questa sentenza e chiesero a Maurino e al figlio se volessero opporvi qualcosa. Non potendo produrre testimonianze o *carte*, essi dichiararono che tutto *per forcia nobis factum est*.⁷³ Alla richiesta di dimostrare in cosa consistesse questa “forza” però di nuovo non furono in grado di portare delle prove. I giudici decisero quindi che da quel momento in poi fossero dichiarati servi del monastero di Novalesa. *Et finita est causa*.⁷⁴

5. Conclusioni

Ed è quasi finito anche il mio breve saggio, al quale vorrei aggiungere solo alcune brevi considerazioni conclusive. I casi richiamati, dedicati alla specifica questione del rapporto tra *servitium* e condizione servile, ci hanno permesso di riflettere sul rapporto tra società locali e relazioni di vicinato, dimensione locale o micro-regionale della vita e delle attività lavorative e luoghi della giustizia, che potevano essere esterni o interni ai vari “vicinati”. Fu infatti l'azione stessa delle persone che rivendicavano la loro libertà a produrre un collegamento tra luoghi dell'esistenza individuale e luoghi del potere e della giustizia, spesso distanti decine o centinaia di chilometri. Quest'azione, che collegava le dimensioni locali dell'agire sociale a quelle sovraregionali dell'agire politico, tuttavia non produsse un vero agire comunitario. Furono

⁷¹ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 320.

⁷² Padoa Schioppa, “Processi di libertà,” 415.

⁷³ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 322.

⁷⁴ Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, 322.

soprattutto i legami di tipo familiare o di piccoli nuclei di vicinanza a caratterizzare coloro che rivendicarono la loro libertà, non quelli di vere “comunità di villaggio”, per molti aspetti ancora al di là da venire. Proprio quest’assenza di meccanismi di delega e di coesione comunitaria può spiegare anche le difficoltà nel creare reti di solidarietà, di produrre testimoni e di ottenere quanto rivendicato. In questo contesto, la consapevolezza giuridica della definizione del proprio status che spesso in modo sorprendente avevano coloro che si rifiutavano di essere assimilati ai servi poteva essere un’arma in più solo quando diveniva uno strumento di contrattazione, come nel caso del placito di Trento.

Importante in ogni caso era la fiducia diffusa tra persone come Luba, gli *homines de villa Ofene*, Lupo Suplainpunio o gli uomini di Oulx nel fatto che la giustizia regia fosse accessibile e fosse un possibile strumento di tutela contro l’oppressione signorile. “È difficile immaginare – ha scritto Chris Wickham – che questo ricorso alla giustizia potesse continuare se i contadini non avessero mai vinto”.⁷⁵ Ma, al di là dei suoi successi e delle sconfitte, era questa azione di ‘gente comune’ in grado di distinguere la differenza tra una dipendenza libera e servile a creare un “paesaggio politico” per diversi aspetti inaspettato, che collegava dimensioni spaziali diverse e raramente comunicanti, attraverso lo spostamento fisico di persone da remote valli e campagne al *sacrum palatium* di Pavia e ai luoghi della giustizia. Il tutto senza bisogno di mediazioni. Quest’ultimo aspetto è molto importante, soprattutto alla luce degli studi che negli ultimi anni hanno messo in risalto il ruolo sociale giocato dai preti ed dagli esponenti del clero nelle società altomedievali come *men in the middle*.⁷⁶ Il rapporto tra persone che difendevano la loro libertà e i luoghi dell’esercizio della giustizia, anche i più lontani, attestato dai nostri placiti sembra invece essere stato privo di mediatori. *In the middle*, tra i luoghi in cui Luba e i nostri *homines* vivevano e le “corti di giustizia”, c’erano solo loro, con la loro azione.

⁷⁵ Wickham, *Le società*, 613.

⁷⁶ Patzold, e van Rhijn (eds.), *Men in the Middle*.

Opere citate

- Albertoni, Giuseppe. "Law and the peasant. Rural society and justice in Carolingian Italy." *Early Medieval Europe* 18, n° 4 (2010): 417-45. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0254.2010.00305.x>
- Albertoni, Giuseppe. "Tam Teutisci quam et Langobardi. Sprache und Identität im frühmittelalterlichen Alpenraum am Beispiel von Trient." In *Sprache und Identität im frühen Mittelalter*, hg. von Walter Pohl, und Bernhard Zeller, 185-203. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012.
- Appadurai, Arjun. *Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione*. Tradotto da Piero Vereni. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2012.
- Balzaretti, Ross. *The Lands of Saint Ambrose Monks and Society in Early Medieval Milan*. Turnhout: Brepols, 2019. <https://doi.org/10.1484/M.SEM-EB.5.106307>
- Bluhme, Heinrich, cur. *Leges a Grimowaldo addite*. MGH Leges, vol. 4. 91-5. Hannover: Hahn-sche Buchhandlung, 1868.
- Bobrycki, Shane. "The Flailing Women of Dijon. Crowds in Ninth-Century Europe". *Past and Present* 240 (2018): 15-39. <https://doi.org/10.1093/pastj/gty011>
- Bonacini, Paolo. "Giustizia pubblica e società nell'Italia carolingia." *Quaderni Medievali* 31-2 (1991): 6-35.
- Bougard, François. *La justice dans le royaume d'Italie, de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*. Roma: École Française de Rome, 1995. <https://doi.org/10.3406/befar.1995.1272>
- Castagnetti, Andrea. "Teutisci" tra gli immigrati transalpini nella 'Langobardia' carolingia. Verona: Libreria Universitaria Editrice, 2006.
- Costambeys, Marios, Matthew Innes, and Simon MacLean. *The Carolingian World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973987>
- Devroye, Jean-Pierre. *Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs*. Bruxelles: Académie Royale de Belgique: 2006.
- Gasparri, Stefano. "Nobiles et credentes omnes liberi arimanni. Linguaggio, memoria sociale e tradizioni longobarde nel regno italico". *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo* 105 (2003): 25-51.
- Gasparri, Stefano. *Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell'alto medioevo*. Roma: Carocci, 2017.
- Kohl, Thomas. *Lokale Gesellschaften. Formen der Gemeinschaft in Bayern vom 8. bis zum 10. Jahrhundert*. Ostfildern: Thorbecke, 2010.
- Kohl, Thomas, Steffen Patzold, e Bernhard Zeller, cur. *Kleine Welten. Ländliche Gesellschaften im Karolingerreich*. Ostfildern: Thorbecke, 2019.
- Lazzari, Tiziana. "Comunità rurali nell'alto medioevo: pratiche di descrizione e spie lessicali nella documentazione scritta." In *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del convegno internazionale di studi (Bologna, 14-16 gennaio 2010)*, a cura di Paola Galetti, II, 405-21. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2012.
- Manaresi, Cesare, cur. *I placiti del Regnum Italiae*, vol. 1. Roma: Tipografia del Senato, 1955.
- Padoa Schioppa, Antonio. "Processi di libertà nell'Italia altomedievale." *Nuova Rivista Storica* 95 (2011): 393-436, ora in Padoa Schioppa, Antonio. *Giustizia medievale italiana. Dal regnum ai comuni*, 93-136. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2015.
- Mancassola, Nicola. *Uomini senza storia. La piccola proprietà rurale nel territorio di Piacenza dalla conquista carolingia alle invasioni ungariche (774-900)*. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2013.
- Montanari, Massimo. "Conflitto sociale e protesta contadina nell'Italia altomedievale." *Annali dell'Istituto Alcide Cervi* 16 (1994): 17-23.
- Patzold, Steffen, and Carine van Rhijn, cur. *Men in the Middle. Local Priests in Early Medieval Europe*. Berlin: De Gruyter, 2016. <https://doi.org/10.1515/9783110444483>
- Provero, Luigi. "Labbaziato di Eldrado a Novalesa e il confronto con la società valsusina (secolo IX)." *Bollettino storico-bibliografico subalpino* 199 (2001): 381-404.
- Provero, Luigi. *Contadini e potere nel Medioevo. Secoli IX-XV*. Roma: Carocci, 2020.
- Provero, Luigi. "Élite rurali e giustizia regia nell'Italia carolingia." In *La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes. Les Moyen Âge de François Menant*, ed. by Diane Chamboduc de Saint Pulgent e Marie Dejoux, 235-44. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2018. <https://doi.org/10.4000/books.porsorbonne.40448>
- Provero, Luigi. "Società contadina e giustizia regia nell'Italia carolingia." *Studi Medievali* 60, n° 2 (2019): 501-31.

- Santos Salazar, Igor. *Governare la Lombardia carolingia*. Roma: Viella, 2021.
- Radding, Charles M. *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*. Roma: Viella, 2013.
- Rio, Alice. *Slavery after Rome, 500-1100*. Oxford: Oxford University Press, 2017. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198704058.001.0001>
- Volpini, Raffaello, "Placiti del *Regnum Italiae* (secc. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento." *Contributi dell'Istituto di Storia Medievale* 3 (1975): 245-520.
- Weber, *Ein Gesetz für Männer und Frauen. Die frühmittelalterliche Ehe zwischen Religion, Gesellschaft und Kultur*. Ostfildern: Thorbecke, 2008.
- West, Charles. "Carolingian Kingship and the Peasant of Le Mans. The *Capitulum in cenomannico pago datum*." In *Charlemagne. Les temps, les espaces, les hommes. Construction et deconstruction d'une règne*, ed. by Rolf Grosse, et Michel Sot, 227-44. Turnhout: Brepols, 2018. <https://doi.org/10.1484/M.HAMA-EB.5.114713>
- West, Charles. "Visions in a Ninth-Century Village. An Early Medieval Microhistory." *History Workshop Journal* 81 (2016): 1-16. <https://doi.org/10.1093/hwj/dbv040>
- Wickham, Chris. *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d. C.* Roma-Bari: Laterza, 2016.
- Wickham, Chris, "Land Disputes and their Social Framework in Lombard-Carolingian Italy." In *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, ed. by Wendy Davies, and Paul Fouracre, 105-24. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511562310.008>
- Wickham, Chris. *Le società dell'alto medioevo. Europa e Mediterraneo secoli V-VIII*. Roma: Viella, 2009.
- Wickham, Chris. *Studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo: contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*. Bologna: Clueb, 1982.
- Zeller, Bernhard et al. *Neighbours and Strangers. Local societies in early medieval Europe*. Manchester: Manchester University Press, 2020. <https://doi.org/10.7765/9781526139825.00015>

Giuseppe Albertoni
Università degli Studi di Trento
giuseppe.albertoni@unitn.it
<https://orcid.org/0000-0001-6670-7509>